

Sentenza: n. 176 del 14 maggio 2010

Materia: formazione professionale - apprendistato

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 39, 117, 118, 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Lazio, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia.

Oggetto: articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono modificative degli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n.276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e così dispongono: Art. 23. (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni»
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. **In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali **definiscono la nozione di formazione aziendale e** determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».**
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto

compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».

Le regioni ricorrenti lamentano una sostanziale ed illegittima compressione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di formazione professionale, in quanto la disciplina statale sarebbe posta in violazione dei parametri costituzionali che la riconoscono.

Per quanto attiene al comma 1, la Regione Toscana ritiene che la riformulazione della durata dell'apprendistato, con la mancata previsione della durata minima di due anni, impedirebbe di fatto la competenza regionale in materia di formazione professionale, in quanto non potrebbe essere esercitata efficacemente l'attività programmatica, di monitoraggio e verifica.

Tale rilievo di illegittimità, non viene giudicato fondato dalla Corte costituzionale. La durata di un contratto di apprendistato inferiore ai due anni può essere funzionale a particolari esigenze di un settore produttivo e compatibile con un percorso formativo e non lede le competenze regionali in tema di formazione professionale. Tali competenze possono essere esercitate regolando figure professionali per le quali il contratto di apprendistato debba essere nel termine originariamente previsto dalla legge, in considerazione del fatto che una qualifica professionale conseguita con il contratto di apprendistato costituisce un credito formativo, alle cui modalità di riconoscimento partecipa la Regione, anche per l'inserimento nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 276/2003.

Non fondata è ritenuta la questione relativa al comma 4 dell'articolo 23, in quanto la paventata lesione delle attribuzioni regionali, poiché la disposizione sembrerebbe escludere del tutto l'intervento delle regioni in tema di apprendistato di alta formazione, lasciato alla sola stipula di convenzioni tra datori di lavoro e Università, non è tale, poiché l'espressione *in assenza di regolamentazioni regionali* deve essere interpretata secondo il tenore letterale di essa e quindi come disposizione "cedevole", la cui efficacia verrà meno al momento dell'entrata in vigore di una disciplina regionale in tema.

Lo scrutinio di costituzionalità del comma 3 non viene posto in essere perché la sola Regione che ne aveva invocato l'incostituzionalità ha proposto rinuncia al ricorso.

Il comma 2 dell'articolo 23, aggiuntivo di un comma all'articolo 49 (Apprendistato professionalizzante) del decreto legislativo 276/2003, secondo le regioni ricorrenti sarebbe illegittimo costituzionalmente, in quanto la disposizione nell'attribuire ai contratti collettivi la "qualifica" di fonte unica ed esclusiva in tema di profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, escluderebbe del tutto la competenza regionale in un ambito in cui si deve tener conto non solo delle strette interrelazioni tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale, ma altresì della coesistenza di competenze legislative di Stato e Regione per le quali occorre una composizione secondo il principio di leale collaborazione o della prevalenza.

La Corte, richiamata la propria sentenza n. 50 del 2005, riconosce fondata la prospettazione di parte ricorrente, poiché la connessione nel rapporto di apprendistato tra formazione aziendale (sinallagma contrattuale-ordinamento civile-competenza legislativa esclusiva dello Stato) e formazione pubblica di competenza esclusiva regionale, è così stretta e compenetrata che occorre un

bilanciamento delle *“Interferenze che sono correlative alla naturale proiezione esterna dell’apprendistato professionalizzante e all’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione- la cui disciplina è di competenza concorrente - per l’eventuale conseguimento di titoli di studio.”*

La disposizione impugnata opera sostanzialmente una cesura nell’assetto organico dell’intreccio delle finalità e delle competenze afferenti alla natura delle diverse componenti della formazione in tema apprendistato, pubblicistica per la formazione esterna e relativa al rapporto contrattuale per la formazione interna.

La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è espressamente prevista in capo alle regioni dal comma 5 dell’articolo 49 e poiché l’espressione *In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5* contenuta nell’articolo 23 di modifica, non consente margine di interpretazione diversa da quella letterale, conseguentemente sarebbero caducati anche i criteri ed i principi direttivi, indicati sempre al comma 5, da osservare per tale regolamentazione attribuita alla competenza regionale e che comportano attribuzioni e funzioni di competenza regionale (controllo circa il monte ore della formazione, sul tutoraggio aziendale, sui risultati del percorso formativo, tenuta del libretto formativo). La Corte censura altresì quelle parti della disposizione che comportano l’esclusione in toto del ruolo delle regioni di *stimolo e di controllo dell’attività formativa*, e che pertanto sono state poste in violazione dei parametri costituzionali dell’articoli 117, 120 e del principio di leale collaborazione e che comprimerebbero la competenza costituzionalmente riconosciuta in materia di formazione professionale.

Qualora infatti non fosse cassata la previsione di una rimessione *integrale(mente)* della definizione dei profili formativi ai contratti collettivi, ai quali spetterebbe altresì la *definizione di formazione aziendale* le regioni non potrebbero esercitare le funzioni loro attribuite complessivamente dal quadro normativo e che nello specifico caso sono loro attribuite dal comma 5 dell’articolo 49, svuotando tale disposizione del contenuto proprio e cioè del ruolo delle regioni in ambito di apprendistato, in presenza di un’illegittima disciplina statale che individua unilateralmente, senza alcun coinvolgimento regionale, *le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni).*